

# **Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)**

**Modifica del 30 ottobre 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

*Art. 3 lett. j*

È considerato partecipante all'istruzione premilitare ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d'istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario:

j. corsi sanitari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 833.11

